

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI E QUESTIONI DIBATTUTE IN MATERIA DI VIOLENZA SESSUALE

1. FATTI COMMESSI DAL GENITORE O DAGLI ALTRI SOGGETTI DI CUI AL COMMA PRIMO N. 2 DELL'ART. 609-QUATER C.P.

Sez. 3, Sentenza n.45749/2017 Rv. 271445

Presidente: Cavallo A. Estensore: Andrezza G. Relatore: Andrezza G. Imputato: S e altro.P.M. Birritteri L.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 609-quater, comma primo, n. 2), c.p. che rende penalmente rilevanti gli atti sessuali con persona infrasedicenne laddove "il colpevole sia il genitore", con conseguente procedibilità d'ufficio ai sensi dell'art. 609-septies, comma terzo, n. 2), c.p., non è necessario che quest'ultimo sia l'autore materiale della condotta, essendo sufficiente anche solo che lo stesso rivesta il ruolo di concorrente.

2. ATTI SESSUALI CON MINORENNE - RICONOSCIMENTO DELL'ATTENUANTE DELLA MINORE GRAVITÀ - RILIEVO DI CONDOTTE SUCCESSIVE AL COMPIMENTO DEGLI ATTI SESSUALI

Sez. 3, Sentenza n.46461/2017 Rv. 271348

Presidente: Amoroso G. Estensore: Andronio AM. Relatore: Andronio AM. Imputato: S.P.M. Romano G.

In tema di atti sessuali con un minorenne, ai fini del riconoscimento della diminuzione per i casi di minore gravità di cui all'art. 609-quater, quarto comma, c.p., deve farsi riferimento alla valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età; non è, pertanto, ostativa a tal fine la condotta violenta tenuta dall'imputato dopo la consumazione del reato, trattandosi di condotta successiva al compimento degli atti sessuali in quanto tali (In applicazione del principio la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza dei giudici di merito che avevano ritenuto ostativa al riconoscimento dell'attenuante la circostanza che l'imputato, alcuni giorni dopo il compimento degli atti sessuali, aveva tentato di sottrarre la minore alla madre con violenza, nonostante l'assenza di costrizione fisica nel compimento degli atti sessuali e l'esistenza di un iniziale consenso della vittima, divenuto stabile nell'ambito di una relazione duratura con l'imputato).

3. TESTIMONIANZA DELLA PERSONA OFFESA.

Sez. 3, Sentenza n.41593/2017 Rv. 271312

Presidente: Amoroso G. Estensore: Rosi E. Relatore: Rosi E. Imputato: P.P.M. Romano G.

In tema di testimonianza, la mancanza dell'esatta collocazione spaziale del fatto non fa venire meno l'attendibilità della narrazione fatta dalla persona offesa del reato di violenza sessuale quando la collocazione medesima risulti comunque accertata in base ad altri elementi probatori precisi e concordanti.

4. INGANNO DELLA PARTE OFFESA MEDIANTE FALSA ATTRIBUZIONE DI UNA QUALIFICA PROFESSIONALE - SOSTITUZIONE DI PERSONA.

Sez. 3, Sentenza n.43164 /2017 Rv. 271276

Presidente: Fiale A. Estensore: Molino P. Relatore: Molino P. Imputato: S.P.M. Filippi P.

Il reato di induzione a compiere o subire atti sessuali con l'inganno per essersi il reo sostituito ad altra persona è integrato anche dalla falsa attribuzione di una particolare qualifica professionale, rientrando quest'ultima nella nozione di sostituzione di persona di cui all'art. 609-bis, comma secondo, n. 2 c.p. (Nella specie il ricorrente, fingendo di essere un datore di lavoro, richiedeva alla vittima di fare un colloquio ed un provino tramite il sistema di web chat "skype", tentando, al contempo, di convincerla a compiere atti sessuali su se stessa quale contropartita dell'assunzione).

5. PROVA DEL CONSENSO DELLA VITTIMA.

Sez. 3, Sentenza n.46464 del 09/06/2017 Ud. (dep. 10/10/2017)Rv. 271124

Presidente: Cavallo A. Estensore: Aceto A. Relatore: Aceto A. Imputato: F e altri.P.M. Baldi F.

In tema di valutazione della prova, i costumi sessuali della vittima di reati sessuali sono influenti sulla sua credibilità e non possono costituire argomento di prova per l'esistenza, reale o putativa, del suo consenso.

6. TESTIMONIANZA DEL MINORE PERSONA OFFESA

Sez. 3, Sentenza n.46592/2017 Rv. 271064

Presidente: Rosi E. Estensore: Liberati G. Relatore: Liberati G. Imputato: G.P.M. Corasaniti G.

In tema di violenza sessuale su minori, la valutazione sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla vittima deve tenere conto non solo della loro intrinseca coerenza, ma anche di tutte le altre

circostanze concretamente idonee ad influire su tale giudizio, ivi inclusa la verifica sull'incidenza di plurime audizioni della persona offesa in punto di usura della fonte dichiarativa

7. VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO - CIRCOSTANZA ATTENUANTE DELLA PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO.

Sez. 3, Sentenza n.38616/2017 Rv. 270993

Presidente: Rosi E. Estensore: Di Stasi A. Relatore: Di Stasi A. Imputato: P.P.M. Gaeta P.

In tema di violenza sessuale di gruppo, la circostanza attenuante del contributo di minima importanza di cui all'art. 609-octies, quarto comma, cod. pen. può essere riconosciuta solo quando l'apporto del concorrente, tanto nella fase preparatoria quanto in quella esecutiva, sia stato di minima, lievissima e marginale efficacia eziologica, e, quindi, del tutto trascurabile nell'economia generale della condotta criminosa, sicché non è sufficiente, per la sua configurabilità, la minore efficienza causale del correo rispetto a quella degli altri, ma è necessaria la "minima" efficienza causale dell'attività compiuta. (Fattispecie in cui l'attenuante è stata esclusa con riferimento alla condotta di colui che, alla guida di un'autovettura, aveva condotto la vittima in luogo isolato, l'aveva rassicurata durante il tragitto e poi, postosi accanto ai due ragazzi che l'avevano costretta a subire atti sessuali, ne aveva determinato una maggiore intimidazione neutralizzando ogni possibile forma di reazione).

8. RELAZIONE SENTIMENTALE CON LA VITTIMA - RILEVANZA AI FINI DEL DINIEGO DELL'ATTENUANTE.

Sez. 3, Sentenza n.34512 del 24/01/2017 Ud. (dep. 14/07/2017) Rv. 270958

Presidente: Rosi E. Estensore: Andronio AM. Relatore: Andronio AM. Imputato: M.P.M. Fimiani P.

In tema di atti sessuali con minorenni, ai fini del riconoscimento dell'attenuante per i casi di minore gravità, di cui all'art. 609 - quater, comma 4, c.p., costituisce elemento negativo di valutazione la circostanza che gli atti sessuali si inseriscano nell'ambito di una "relazione amorosa" con il minore, essendo tale situazione indice, da un lato, di una sostanziale prevaricazione ai danni della vittima e, dall'altro, della ripetizione degli atti sessuali per un considerevole lasso di tempo.

9. VIOLENZA IDONEA AD ANNULLARE LA VOLONTÀ DEL SOGGETTO PASSIVO.

Sez. 3, Sentenza n.33049/2017 Rv. 270643

Presidente: Di Nicola V. Estensore: Gai E. Relatore: Gai E. Imputato: M.P.M. Filippi P.

In tema di reati sessuali, l' idoneità della violenza o della minaccia a coartare la volontà della vittima non va esaminata secondo criteri astratti e aprioristici, ma valorizzando in concreto ogni circostanza oggettiva e soggettiva, sicché essa può sussistere anche in relazione ad una minaccia o intimidazione psicologica attuata in situazioni tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, senza necessità di protrazione nel corso della successiva fase esecutiva. (Nella fattispecie, la persona offesa, picchiata con calci e pugni dal convivente, era fuggita di casa; tornata dopo circa quindici minuti, era stata di nuovo malmenata, situazione che l'aveva indotta a spogliarsi ed a consentire, per evitare conseguenze lesive ulteriori, ad accettare rapporti sessuali contro la sua volontà).

10. ESCLUSIONE DELLA NECESSITÀ DI UN DISSENSO ESPRESSO ALL'ATTO SESSUALE DA PARTE DELLA PERSONA OFFESA

Sez. 3, Sentenza n.22127/2016 Rv. 270500

Presidente: Amoresano S. Estensore: Gentili A. Relatore: Gentili A. Imputato: S.P.M. Salzano F.

Integra l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona. (Fattispecie in tema di atti sessuali realizzati nei confronti di una persona dormiente).

11. REATO DI OMICIDIO AGGRAVATO COMPIUTO IN OCCASIONE DELLA COMMISSIONE DI UN REATO DI VIOLENZA SESSUALE.

Sez. 1, Sentenza n.29167/2017 Rv. 270281

Presidente: Di Tomassi M. Estensore: Aprile S. Relatore: Aprile S. Imputato: Nwajiobi.P.M. Zacco F.

Nella ipotesi di omicidio aggravato perché commesso "in occasione" della commissione di una violenza sessuale (art. 576, primo comma, n. 5, c.p.), il reato previsto dall'art. 609 -bis c.p. non resta assorbito nel reato di omicidio, ma concorre con esso qualora difetti la contestualità tra le due

condotte. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato avverso la sentenza che riteneva sussistente il concorso tra i due reati, in ragione della netta cesura temporale tra l'atto sessuale e l'omicidio, adeguatamente valorizzata nella motivazione del giudice di appello).

12. TENTATIVO - ATTENUANTE DEL FATTO DI MINORE GRAVITÀ.

Sez. 4, Sentenza n.18793 del 06/04/2017 Ud. (dep. 18/04/2017) Rv. 270169

Presidente: Romis V. Estensore: Micciche' L. Relatore: Micciche' L. Imputato: P.P.M. Casella G.

Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità nel tentativo di violenza sessuale, non si deve tenere conto dell'azione effettivamente compiuta dall'agente, ma di quella che lo stesso aveva intenzione di porre in essere e che non è stata realizzata per cause indipendenti dalla sua volontà.

13. RESPONSABILITÀ OMISSIVA DEL GENITORE PER GLI ATTI SESSUALI SUBITI DAL FIGLIO AD OPERA DI TERZI.

Sez. 3, Sentenza n.19603/2017 Rv. 270141

Presidente: Amoresano S. Estensore: Aceto A. Relatore: Aceto A. Imputato: C R.P.M. Fimiani P.

Il genitore esercente la potestà sui figli minori e, come tale, investito, a norma dell'art. 147 cod. civ., di una posizione di garanzia in ordine alla tutela dell'integrità psico-fisica dei medesimi, risponde, a titolo di causalità omissiva di cui all'art. 40 c.p., degli atti di violenza sessuale compiuti da altri sui figli allorquando sussistano le seguenti condizioni: a) conoscenza o conoscibilità dell'evento; b) conoscenza o riconoscibilità dell'azione doverosa incombente sul "garante"; c) possibilità oggettiva di impedire l'evento.

(Così anche Sez. 3, Sentenza n. 40663/2015 Rv. 267594)

14. COARTAZIONE DELLA VOLONTÀ - STATO DI DIMINUITA RESISTENZA DELLA VITTIMA.

Sez. 3, Sentenza n.16609/2017 Rv. 269631

Presidente: Rosi E. Estensore: Di Stasi A. Relatore: Di Stasi A. Imputato: P.P.M. Fimiani P.

In tema di reati sessuali, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 609-bis c.p. non si richiede che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma che tale volontà risulti coartata dalla condotta dell'agente; né è necessario che l'uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, dall'inizio sino al congiungimento, essendo sufficiente che il rapporto non voluto sia consumato anche solo approfittando dello stato di

prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta. (Fattispecie in cui la persona offesa, pur piangendo e manifestando il proprio dissenso, non aveva frapposto alcuna opposizione fisica al rapporto sessuale impostole dal proprio convivente, nel timore derivante da un violento colpo infertole dall'imputato assieme all'intimazione a seguirlo in camera da letto, e nella preoccupazione di non svegliare con le proprie urla il figlio che dormiva nella stanza attigua).

15. CASO DI MINORE GRAVITÀ - CONFIGURABILITÀ – VALUTAZIONE.

Sez. 4, Sentenza n.16122/2016 Rv. 269600

Presidente: Bianchi L. Estensore: Izzo F. Relatore: Izzo F. Imputato: L.P.M. Pinelli MMS.(Conf.)

In tema di violenzasessuale, ai fini del riconoscimento della diminuzione per i casi di minore gravità di cui all'art. 609 - quater, quarto comma, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione di merito che, a fronte di una condotta di abuso reiterata nel tempo ai danni di una minore, aveva ritenuto irrilevante che la stessa non avesse riportato danni psichici permanenti).

16. VIOLENZA SESSUALE E PROSTITUZIONE.

Sez. 2, Sentenza n.2469/2016 Rv. 269114

Presidente: Cammino M. Estensore: Coscioni G. Relatore: Coscioni G. Imputato: M.P.M. Lori P.

Integra il delitto di violenzasessuale la condotta di chi eserciti violenza o minaccia per costringere una prostituta a consumare un rapporto sessuale non consensuale, senza che le condizioni e le qualità personali della persona offesa legittimino la riconduzione del fatto all'ipotesi di minore gravità, in quanto il diritto al rispetto della libertà sessuale trova eguale riconoscimento nei confronti di chiunque, a prescindere dal motivo e dal numero dei rapporti usualmente intrattenuti.

17. CONDIZIONE DI INFERIORITÀ PSICHICA.

Sez. 3, Sentenza n.52041del 11/10/2016 Ud. (dep. 07/12/2016)Rv. 268615

Presidente: Di Nicola V. Estensore: Gai E. Relatore: Gai E. Imputato: M e altri.P.M. Canevelli P.

In tema di violenza sessuale, la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto, di cui all'art. 609 bis, comma secondo, n. 1, c.p. può prescindere da una patologia mentale, potendo dipendere anche dal limitato processo evolutivo mentale e culturale ovvero dalla minore età accompagnata da una situazione individuale e familiare che rendano la persona offesa vulnerabile alle richieste dell'agente. (Fattispecie relativa a minori di etnia romena, clandestine e prive di mezzi di sussistenza, indotte a prostituirsi con la corresponsione di piccole somme di denaro o altre regalie).

18. ATTENUANTE DELLA MINORE GRAVITÀ - FATTI RIPETUTAMENTE COMMESSI DAL GENITORE AI DANNI DEL FIGLIO.

Sez. 3, Sentenza n.51895/2016 Rv. 268553

Presidente: Carcano D. Estensore: Di Nicola V. Relatore: Di Nicola V. Imputato: G e altro.P.M. Balsamo A.

In tema di reati sessuali, non ricorre l'attenuante della minore gravità del fatto (art. 609 bis, comma terzo, cod. pen.) nel caso in cui la violenza sessuale sia perpetrata dal genitore ai danni del proprio figlio, trattandosi di condotta, che, da un lato, provoca un coinvolgimento emotivo che incide gravemente sullo sviluppo psicofisico della vittima, dall'altro determina uno sviamento dalla funzione di accudimento e protezione propria della figura genitoriale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, che aveva escluso l'attenuante con riferimento alla condotta dell'imputata che realizzava materiale pedopornografico utilizzando il figlio infradecenne, con il quale posava in atteggiamenti sessuali).

19. CONCORSO CON IL REATO DI SEQUESTRO DI PERSONA.

Sez. 3, Sentenza n.55302/2016 Rv. 268535

Presidente: Ramacci L. Estensore: Riccardi G. Relatore: Riccardi G. Imputato: D.P.M. Di Nardo M.

In tema di delitto circostanziato, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'arma, è necessario che il reo sia palesemente armato, ma non che l'arma sia addirittura impugnata per minacciare, essendo sufficiente che essa sia portata in modo da poter intimidire, cioè in modo da lasciare ragionevolmente prevedere e temere un suo impiego quale mezzo di violenza o minaccia per costringere il soggetto passivo a subire quanto intimatogli. (Fattispecie di violenza sessuale e rapina, nella quale la S.C. ha ravvisato l'aggravante in oggetto nella condotta dell'imputato consistita nell'aver appoggiato al torace della persona offesa uno strumento duro ed appuntito e nell'averla

costretta, mantenendo tale strumento accostato al collo della stessa, a recarsi in una zona isolata dove i predetti reati sarebbero stati poi consumati).

20. CARATTERI DELLA CONNESSIONE CON UN REATO PERSEGUIBILE D'UFFICIO.

Sez. 3, Sentenza n.37166/2016 Rv. 268313

Presidente: Amoresano S. Estensore: Di Nicola V. Relatore: Di Nicola V. Imputato: B e altri.P.M. Fimiani P.

In materia di delitti di violenza sessuale, la procedibilità d'ufficio determinata dalla ipotesi di connessione prevista dall'art. 609-septies, comma quarto, n. 4 cod. pen. si verifica non solo quando vi è connessione in senso processuale (art. 12 cod. proc. pen.), ma anche quando v'è connessione in senso materiale, cioè ogni qualvolta l'indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l'uno in occasione dell'altro, oppure l'uno per occultare l'altro oppure ancora quando ricorrono i presupposti di uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell'art. 371 c.p.p.

21. NOZIONE DI ATTO SESSUALE.

Sez. 3, Sentenza n.47265/2016Rv. 268280

Presidente: Carcano D. Estensore: Aceto A. Relatore: Aceto A. Imputato: I.P.M. Balsamo A.

Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, il "succhiotto" - consistente in un livido causato dalla suzione con le labbra di una parte dell'epidermide o da un bacio molto aggressivo - ha natura di atto sessuale, in quanto provocato da un'attività prolungata delle labbra sul corpo altrui, che, per la relativa durata ed intensità, è espressione di carica erotica.

22. ELEMENTO SOGGETTIVO.

Sez. 3, Sentenza n.49597/2016Rv. 268186

Presidente: Rosi E. Estensore: Gentili A. Relatore: Gentili A. Imputato: S.P.M. Baldi F.

Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico; ne consegue che è irrilevante l'eventuale errore sull'espressione del dissenso anche ove questo non sia stato esplicitato, potendo semmai fondarsi il dubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo solamente nel

caso in cui l'errore si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa.

23. RAPPORTO TRA CIRCOSTANZE GENERICHE E ATTENUANTE SPECIALE PREVISTA DALL'ART. 609-BIS, COMMA 3, C.P.

Sez. 3, Sentenza n.42439/2016 Rv. 267903

Presidente: Amoresano S. Estensore: Socci AM. Relatore: Socci AM. Imputato: F.P.M. Canevelli P.

In tema di reati sessuali, all'applicazione della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 609-bis, comma terzo, c.p. (casi di minore gravità) non consegue automaticamente l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto, mentre per la concedibilità di queste ultime rilevano tutti i parametri indicati nell'art. 133 c.p., per la concedibilità dell'attenuante speciale rilevano solo gli elementi indicati nel comma primo e non quelli indicati nel comma secondo del predetto articolo.

24. CONDIZIONI DI INFERIORITÀ PSICHICA.

Sez. 3, Sentenza n.39800/2016Rv. 267757

Presidente: Rosi E. Estensore: De Masi O. Relatore: De Masi O. Imputato: C.P.M. Filippi P.

In tema di violenza sessuale, fra le condizioni di "inferiorità psichica", previste dall'art. 609 bis, comma secondo, n. 1, c.p., rientrano anche quelle conseguenti all'ingestione di alcolici o all'assunzione di stupefacenti, poiché anche in tal caso si realizza il doloso sfruttamento delle condizioni di menomazione della vittima, strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'agente.

25. CIRCOSTANZA ATTENUANTE DEL FATTO DI MINORE GRAVITÀ E CAUSA DI NON PUNIBILITÀ DI CUI ALL'ART. 131 BIS C.P.

Sez. 3, Sentenza n.35591/2016Rv. 267647

Presidente: Fiale A. Estensore: Di Nicola V. Relatore: Di Nicola V. Imputato: F.P.M. Romano G.

L'istituto della particolare tenuità del fatto non è applicabile al reato di violenza sessuale attenuato dalla minore gravità del fatto. (In motivazione, la S.C. ha osservato che la pena massima edittale, una volta applicata la riduzione minima di un giorno di reclusione per la diminuzione prevista

dall'ultimo comma dell'art. 609-bis c.p., è ampiamente superiore al limite di cinque anni di reclusione previsto per l'applicazione della speciale causa di non punibilità dall'art. 131-bis, stesso codice).

26. CONCORSO CON IL REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA.

Sez. 3, Sentenza n.40663/2015 Rv. 267595

Presidente: Fiale A. Estensore: Grillo R. Relatore: Grillo R. Imputato: P.G. in proc Z.P.M. Filippi P.

Il delitto di violenza sessuale concorre con quello di maltrattamenti in famiglia qualora, attesa la diversità dei beni giuridici offesi, le reiterate condotte di abuso sessuale, oltre a cagionare sofferenze psichiche alla vittima, ledano anche la sua libertà di autodeterminazione in materia sessuale, potendosi configurare l'assorbimento esclusivamente nel caso in cui vi sia piena coincidenza tra le due condotte, ovvero quando il delitto di maltrattamenti sia consistito nella mera reiterazione degli atti di violenza sessuale.

27. PLURALITÀ DI EPISODI IN DANNO DI DIVERSE PERSONE OFFESE E MINORE GRAVITÀ DEL FATTO.

Sez. 3, Sentenza n.25434/2015 Rv. 267451

Presidente: Squassoni C. Estensore: Gentili A. Relatore: Gentili A. Imputato: S.P.M. Angelillis C.

In tema di violenza sessuale, il riconoscimento della circostanza attenuante della minore gravità del fatto non è impedito dalla commissione di una pluralità di episodi illeciti in danno di diverse persone offese, la cui libertà sessuale sia stata compressa in maniera non grave. (In applicazione del principio, la S.C. ha censurato la decisione di merito che aveva automaticamente escluso la diminuzione in una fattispecie di "palpeggiamenti" di più alunne minorenni, osservando che il naturale aggravamento della intensità della lesione al bene protetto, connesso alla reiterazione di una singola condotta di modesta gravità, non si verifica quando i soggetti passivi della condotta siano sempre fra loro diversi e ciascuno indipendente dall'altro, dovendosi in tal caso valutare la gravità di ogni singolo episodio).

28. RAPPORTI TRA VIOLENZA SESSUALE COMMESSA MEDIANTE COSTRIZIONE DELLA VITTIMA E REATO DI CUI ALL'ART. 319 QUATER C.P.

Sez. 3, Sentenza n.33049/2016Rv. 267400

Presidente: Rosi E. Estensore: Gai E. Relatore: Gai E. Imputato: B.P.M. Angelillis C.

Non è configurabile il concorso del reato di violenza sessuale commesso mediante costrizione della vittima, previsto dal comma primo dell'art. 609 bis c.p., con quello di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater c.p., essendo logicamente incompatibile la condotta di "costrizione", di cui alla prima fattispecie, con quella di "induzione", prevista nella seconda. (Fattispecie di atti sessuali commessi dal cappellano del carcere con costrizione consistita in condotte repentine di toccamenti dei genitali e sfregamento del pene sul corpo dei detenuti e con abuso di autorità derivante dalla sua posizione).

29. TENTATIVO DI VIOLENZA SESSUALE.

Sez. 3, Sentenza n.17414/2016Rv. 266900

Presidente: Amoresano S. Estensore: Di Nicola V. Relatore: Di Nicola V. Imputato: F.P.M. Baldi F.

In tema di violenza sessuale, è configurabile il tentativo del reato, previsto dall'art. 609 bis cod. pen., in tutte le ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poiché l'agente non ha raggiunto le zone intime (genitali o erogene) della vittima ovvero non ha provocato un contatto di quest'ultima con le proprie parti intime. (Nella fattispecie, la Corte ha accolto il ricorso dell'imputato, ritenendo integrata l'ipotesi di violenza sessuale nella forma tentata e non consumata nella condotta consistita nell'abbassarsi i pantaloni, scoprire il pene, afferrare la nuca della vittima, e cercare con forza di avvicinare la testa della medesima per costringerla ad un rapporto orale, non conseguito in quanto la donna riusciva a divincolarsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine).